



Sent. n. 123 /2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Pasquale Daddabbo Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott.ssa Rossana De Corato Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 37812 del registro

di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- Currò Lucia, nata il 16/01/1980 a Taranto (TA) (C.F.:
CRRLCU80A56L049N), non costituita

- PALMISANO Michelangelo, nato a Taranto il 17/11/1970 (C.F.:
PLMMHL70S17L049A), non costituito

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di
causa;

Udito alla pubblica udienza del 14 maggio 2025 - relatore il Consigliere
Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio il Dott. Francesco Gisotti - il
Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Daniele Giannini;
Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 13 gennaio 2025 la Procura

	Regionale ha convenuto in giudizio gli epigrafati convenuti per sentirli	
	condannare al risarcimento del danno, in via solidale e per l'intero, della	
	somma complessiva di € 70.000,00 in favore della Regione Puglia,	
	unitamente alla rivalutazione monetaria, agli interessi ed alle spese di	
	giustizia.	
	Riferisce la Procura regionale che la vicenda ha ad oggetto l'indebita	
	percezione di contributi regionali erogati nell'ambito delle iniziative per	
	l'accesso al lavoro del POR Puglia 2007/2013, in particolare della misura	
	<i>"Occupabilità, Misure Anticrisi per le donne"</i> del Fondo Sociale europeo.	
	La vicenda di cui è causa si inserisce in un quadro fattuale più complesso e	
	riguardante diversi soggetti, coinvolti in un procedimento penale aperto	
	innanzi al Tribunale di Taranto e definito con sentenza n. 774 del 25 maggio	
	2023 con la quale è stata accertata l'avvenuta prescrizione dei reati per i	
	quali gli odierni convenuti avevano subito imputazione.	
	In estrema sintesi e con riferimento alla specifica fattispecie in oggetto,	
	dall'attività istruttoria effettuata, compendiata anche nell'acquisizione degli	
	atti del procedimento penale, sarebbe emerso che la ditta individuale <i>"Curro</i>	
	<i>Lucia"</i> avrebbe percepito contributi regionali pari all'entità del danno sopra	
	indicato.	
	La Procura ha evidenziato che la società, avente ad oggetto attività di pulizie,	
	è stata costituita in data 31 maggio 2012 e nel maggio 2012 presentava	
	domanda alla Regione Puglia per l'ottenimento di un finanziamento pari ad €	
	140.000,00 correlato all'Avviso pubblico n. 137 del 2009, per effetto della	
	quale si obbligava, fra le altre cose, ad assumere entro il mese di agosto 2012	
	n. 12 lavoratrici disoccupate da più di 12 mesi, impegnandosi a mantenere i	
	2	

		suddetti posti di lavoro per almeno 36 mesi.	
		Il finanziamento veniva concesso con atto dirigenziale n. 1227 del 9 luglio	
		2012 e, con successivo provvedimento n. 1742 del 26 novembre 2012	
		veniva disposta la liquidazione della prima <i>tranche</i> pari ad € 70.000,00 cui	
		seguivano i mandati di pagamento.	
		La Procura ha evidenziato che, dopo aver trasmesso la prevista	
		documentazione trimestrale fino al maggio 2013, a seguito delle dimissioni	
		di due lavoratrici non più sostituite, la Regione Puglia ha attivato ulteriori	
		controlli da cui è risultato che, nel settembre 2013 nessuna lavoratrice	
		intratteneva rapporti di lavoro con la società.	
		Conseguentemente la Regione ha proceduto a revocare il contributo erogato	
		sebbene al momento del deposito della citazione, alcuna somma è stata	
		recuperata.	
		La Procura regionale, poi, ha dato ampia contezza del procedimento penale	
		di cui si è fatto cenno al fine di evidenziare il quadro complessivo dei fatti	
		nei quali si inserisce anche la presente vicenda.	
		Ha, quindi, notificato invito a dedurre agli odierni convenuti e, in assenza di	
		controdeduzioni, ha proceduto a depositare anche l'atto di citazione.	
		Nel merito ha richiamato il mancato rispetto degli obblighi in capo	
		all'impresa beneficiaria e la conseguente correlata perdita del diritto ai	
		contributi percepiti, richiamando, in primo luogo la responsabilità della	
		Currò Lucia che, nella qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa,	
		avrebbe, con dolo e nell'ambito del rapporto di servizio instaurato con la	
		Regione Puglia, disatteso le prescrizioni imposte dall'avviso pubblico.	
		In particolare la Procura ha evidenziato che la Currò avrebbe creato rapporti	
		3	

	di lavoro fittizi al mero fine di percepire il contributo sopra indicato,	
	violando, in ogni caso le prescrizioni imposte dalla disciplina in questione	
	per poter usufruire degli stessi.	
	Dalle indagini penali sarebbe emerso, poi, che la ditta non ha mai presentato	
	le dichiarazioni dei redditi in materia di IVA ed imposte dirette e non ha mai	
	proceduto ai dovuti versamenti fiscali e contributivi.	
	Alla responsabilità come sopra individuata la Procura regionale ha ritenuto	
	affiancarsi anche quella del Palmisano, ritenuto amministratore di fatto della	
	ditta “Currò Lucia”, deducendo tale convincimento dal compendio degli atti	
	e delle dichiarazioni assunti nel procedimento penale, meglio indicate	
	nell’atto di citazione da pag. 24 a pag. 33, alcuni dei quali riportati anche	
	nella sentenza penale di cui già si è fatto cenno.	
	Ha, quindi, doviziosamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto	
	sussistente l’elemento oggettivo e soggettivo (dolo) anche nei confronti del	
	Palmisano ed ha concluso per la condanna in via solidale al pagamento della	
	somma sopra indicata.	
	I convenuti non si sono costituiti.	
	All’udienza del 14 maggio 2025 il rappresentante della Procura Regionale,	
	nel riportarsi all’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento della	
	domanda.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1.Preliminarmente il Collegio, preso atto della mancata costituzione dei	
	convenuti, avendo accertato la regolarità delle notifiche effettuate mediante	
	consegna degli atti a mani proprie da parte della Guardia di Finanza, ne	
	4	

	dichiara la contumacia.	
	2.Nel merito l'azione appare fondata.	
	Alcun dubbio sussiste in ordine all'illecita percezione del contributo regionale da parte della società sopra indicata.	
	Va rilevato, fra l'altro, che, come emerso dagli atti del procedimento penale versati nel presente giudizio, le condotte oggetto del presente giudizio si inseriscono in un più ampio ed articolato meccanismo truffaldino che ha visto il Palmisano, quale <i>deus ex machina</i> , coinvolgere amici e parenti (la Currò era la nipote del Palmisano) che, per il tramite di diverse imprese, hanno percepito il contributo in questione senza, poi, dare attuazione al programma ed alle finalità individuate dall'avviso pubblico.	
	Soccorrono in tal caso le dichiarazioni sostanzialmente confessorie del Palmisano, ampiamente richiamate anche nel libello introduttivo, con le quali ha dato contezza delle modalità con le quali ha coinvolto i titolari delle imprese, ivi compreso l'odierna convenuta, ha ammesso di aver svuotato i conti ove sono confluite le somme erogate dalla Regione Puglia e di aver distratto le somme ricevute dalle imprese per scopi puramente personali.	
	Ha ammesso, inoltre, di aver seguito le pratiche di finanziamento – quindi anche quella oggetto del presente giudizio - in prima persona e di aver fondamentalmente gestito anche i rapporti con la Regione Puglia per l'ottenimento del finanziamento e l'invio della documentazione necessaria.	
	Al riguardo, quindi appare ampiamente corroborata la tesi sostenuta dalla Procura regionale in ordine al ruolo svolto dal Palmisano quale propulsore dell'intera macroscopica distrazione di risorse pubbliche.	
	Al riguardo non vi è dubbio che il Palmisano, oltre ad aver concretamente	
	5	

	gestito, mediante l'illecita appropriazione, i contributi pubblici, ha anche	
	curato l'istruttoria per l'ottenimento del finanziamento, ingerendosi	
	materialmente anche nel ruolo tipico dell'effettivo beneficiario, concorrendo	
	nella dissipazione delle risorse erariali ricevute.	
	Sul punto appare sufficiente richiamare quanto affermato dalla Suprema	
	Corte che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile non solo nei	
	confronti del soggetto beneficiario dei contributi pubblici ma anche nei	
	confronti dei soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario della	
	contribuzione pubblica svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai	
	fini dell'ottenimento del contributo, a prescindere che abbiano sottoscritto la	
	domanda per accedere al contributo finanziario (Cass. Sez. Un., sent.	
	24.11.2021, n. 36375; id., Sez. Un., sent. 24.1.2022 n. 1994).	
	Con riferimento, poi, alla Sig.ra Currò – come già detto nipote del	
	Palmisano - appare <i>ictu oculi</i> scolpita la sua responsabilità, nella sua	
	qualifica di legale rappresentante della società percettrice del contributo, la	
	cui condotta dolosa si sostanzia nell'aver sottoscritto, anche se dietro la	
	guida del Palmisano, la domanda di finanziamento, i documenti propedeutici	
	all'ottenimento del contributo e nel non aver rispettato in alcun modo gli	
	obblighi pubblicistici sottesi all'ottenimento del contributo.	
	Analogamente evidente appare la condotta dolosa posta in essere dagli	
	odierni convenuti, parte di un più grande ed unico disegno truffaldino in	
	chiaro dispregio dei fini pubblicistici cui le iniziative finanziate erano tenute	
	a conseguire.	
	In conclusione i convenuti devono rispondere in solido tra loro del danno	
	complessivo ammontante ad € 70.000,00 oltre rivalutazione monetaria dalla	
	6	

	data di avvenuta percezione delle singole erogazioni fino alla pubblicazione	
	della sentenza ed interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al	
	soddisfo.	
	Le spese seguono la soccombenza.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia,	
	definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	la contumacia, ex art. 93 c.g.c. dei Sigg.ri Currò Lucia e Palmisano	
	Michelangelo	
	CONDANNA	
	Currò Lucia e Palmisano Michelangelo, in solido fra loro, al risarcimento del	
	danno nei confronti della Regione Puglia pari ad € 70.000,00 oltre	
	rivalutazione monetaria dalla data di avvenuta percezione delle singole	
	erogazioni fino alla pubblicazione della sentenza ed interessi legali dalla data	
	di deposito della sentenza fino al soddisfo.	
	Condanna, inoltre, i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di	
	giudizio, liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente	
	sentenza.	
	Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	Pierpaolo Grasso	Pasquale Daddabbo
	Depositata in Segreteria il giorno 21/5/2025	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in €	
	224,00	
	Il Funzionario	
	Francesco Gisotti	